

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3105 del 04/06/2026
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'area dello stabilimento sito nel Comune di San Giorgio di Piano (BO), Via Centese n. 5/2, richiesta dalla società CONSORZI AGRARI D'ITALIA SPA (in breve C.A.I. SPA) per l'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti agricoli per Modifica Sostanziale del previgente titolo abilitativo ambientale
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3267 del 04/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Bologna
Responsabile adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno quattro GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'area dello stabilimento sito nel Comune di San Giorgio di Piano (BO), Via Centese n. 5/2, richiesta dalla società CONSORZI AGRARI D'ITALIA SPA (in breve C.A.I. SPA) per l'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti agricoli per Modifica Sostanziale del previgente titolo abilitativo ambientale.

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 4;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 21 gennaio 2026 di approvazione della deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 151/2025 del 04/12/2025 con cui è stato modificato l'assetto generale dell'Agenzia e ridenominata l'Area da "Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana - AACM" in "Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana - AAEME", ferme restando le medesime competenze circa le funzioni autorizzative ambientali;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2016-3067 del 29/08/2016, adottata da Arpae -

**Arpae** - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna  
**Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC [bologna@pec.arpae.it](mailto:bologna@pec.arpae.it)

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirigen@pec.arpae.it](mailto:dirigen@pec.arpae.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (ridenominata Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana) e rilasciata dal SUAP dell'Unione Reno-Galliera con provvedimento Prot. n. 40300 del 29/09/2016 e con scadenza di validità in data 28/09/2031 alla società CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA SOC. COOP (C.F. e P.IVA 00305880379), così come volturata da Arpae - AACM con DET-AMB-2021-5947 del 25/11/2021, per area di gestione dell'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti agricoli svolta presso lo stabilimento in oggetto che ha sostituito le seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue di dilavamento e di acque reflue industriali {Soggetto competente Arpae - AACM};
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente Arpae - AACM};

VISTA l'istanza presentata al SUAP dell'Unione Reno-Galliera in data 30/12/2024 e acquisita da Arpae con PG/2025/2341 del 08/01/2025 (**pratica Sinadoc 2390/2025**) dal procuratore della società CONSORZI AGRARI D'ITALIA (C.F. 15386841009 e PIVA 15386841009), con sede legale in Comune di Roma (RM), Via Ventiquattro Maggio n. 43, per la Modifica Sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti agricoli svolta presso l'area di gestione nello stabilimento sito in Comune di San Giorgio di Piano, via Centese n. 5/2, in merito alle seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue di dilavamento {Soggetto competente Arpae - AAEME};
- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche {Soggetto competente SUAP dell'Unione Reno-Galliera quale soggetto delegato dal Comune di San Giorgio di Piano};
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente Arpae - AAEME};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente SUAP dell'Unione Reno-Galliera quale soggetto delegato dal Comune di San Giorgio di Piano};

RILEVATO CHE l'istanza di modifica sostanziale è stata presentata a seguito della separazione delle attività produttive e delle relative matrici ambientali già autorizzate con l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2016-3067 del 29/08/2016 a C.A.I. SPA con le altre società già operanti nello stabilimento complessivo, Eurocap Petroli S.r.l., Italian Tractor S.r.l. e S.I.S. Società Italiana Sementi S.p.A., mantenendo in sua titolarità unicamente le matrici di sua competenza così come definito nel documento sottoscritto tra CAI Consorzi Agrari d'Italia S.p.A. e le Società sopracitate, che definisce puntualmente la responsabilità gestionale ed autorizzativa delle matrici Scarichi ed Emissioni in atmosfera oggetto di separazione.

A tal fine le sopracitate Società hanno provveduto a presentare separate istanze di Nuova AUA al SUAP dell'Unione Reno-Galliera, il quale ha provveduto all'avvio di separati procedimenti amministrativi, mentre il procedimento di Modifica Sostanziale di AUA presentato dalla società C.A.I. Spa deve intendersi tale a seguito della modifica delle matrici già autorizzate e dell'inserimento della matrice di impatto acustico non precedentemente valutata.

DATO ATTO che lo stabilimento non è soggetto a screening

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di :

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. 152/2006 recante “*Norme in materia ambientale*” - Parte Quinta - Titolo I in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività.
- Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04/06/1999 inerente i Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER).
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 2236/2009 recante disposizioni in materia di “*Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, parte V*” e successive deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna di aggiornamento in materia.
- “*DECRETO ODORI*”, n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante “*Norme in materia ambientale*” - Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 “*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*”, in particolare artt. 2 e 3;
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia “*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*”.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 recante disposizioni in materia “*Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)*”.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 recante disposizioni in materia “*Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. N. 286 del 14/02/2005*”.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia “*Direttiva concernente indirizzi*

per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento".

#### Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.", in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- Arpae - AAEME con nota PG/2025/6931 del 15/01/2025 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità, richiedendo ai soggetti competenti (SUAP dell'Unione Reno-Galliera, Comune di San Giorgio di Piano e Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna) l'espressione dei pareri di competenza.
- Arpae - AAEME con nota PG/2025/29572 del 17/02/2025 comunicava al SUAP la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- il SUAP con nota prot.n. 15195 del 18/02/2025, acquisita agli atti di Arpae con PG/2025/31143 del 18/02/2025, richiedeva all'impresa istante le integrazioni,
- la società istante richiedeva una proroga dei tempi, con nota assunta agli atti di Arpae al PG/2025/52033 del 19/03/2025, e concessa con nota del SUAP prot.n. 20493 del 20/03/2025 agli atti di ARPAE al PG/2025/53909 del 21/03/2025 poi trasmesse dal SUAP ad Arpae con nota acquisita con PG/2025/134631 del 25/07/2025;
- Arpae - AAEME con nota PG/2025/170581 del 26/09/2025 comunicava al SUAP la necessità di ulteriori integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- il SUAP con nota prot.n. 56043 del 30/09/2025, acquisita agli atti di Arpae con PG/2025/172900 del 01/10/2025, richiedeva all'impresa istante le integrazioni, poi trasmesse dal SUAP ad Arpae con nota acquisita con PG/2026/61739 del 03/04/2026;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti agli atti di Arpae i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Relazione Tecnica Istruttoria di Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna per la matrice emissioni in atmosfera (PG/2025/167645 del 23/09/2025);
- Relazione Tecnica Istruttoria di Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna per la matrice di impatto acustico (PG/2025/171139 del 29/09/2025);
- Nulla osta urbanistico/edilizio del Comune di San Giorgio di Piano (PG/2025/215910 del 04/12/2025);
- Relazione Tecnica Istruttoria di Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna per la matrice scarichi di dilavamento e domestiche in acque superficiali (PG/2026/83374 del 07/05/2026);
- Parere per la matrice scarichi in acque superficiali e impatto acustico del SUAP dell'Unione Reno-Galliera quale soggetto delegato dal Comune di San Giorgio di Piano (PG/2026/84420 del 08/05/2026);

RITENUTO inoltre che, ai sensi della procedura per il sistema di gestione della qualità di ARPAE P85000/ER, la presente Modifica Sostanziale di AUA sostituisce la precedente AUA per effetto del completo riesame delle matrici autorizzate.

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto, in base alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264, la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con la notifica del provvedimento adottato da Arpae - AAEME;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad Arpae sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario Arpae (deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 1117,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.1 pari a € 221,00
- Allegato B - matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00, in quanto presente altro titolo abilitativo autorizzatorio (Allegato A).
- Allegato C - matrice emissioni in atmosfera Ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00
- Allegato D - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.6.1 pari a € 600,00.

CONSIDERATO che, per gli oneri istruttori sopra quantificati secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae, è

stato emesso e notificato direttamente alla società/impresa/ditta istante specifico avviso di pagamento PagoPA;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della società CONSORZI AGRARI D'ITALIA SPA, per l'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti agricoli svolta presso l'area di gestione ubicata all'interno dello stabilimento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale DEL-2024-103 del 08/10/2024 con cui è stato conferito all'ing. Leonardo Palumbo l'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ora Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana, in virtù delle modifiche dell'assetto organizzativo generale di Arpae richiamate nelle premesse tra le normative e disposizioni di riferimento.

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 7/2026 del 28/01/2026 di approvazione del Manuale organizzativo con cui è stata rinominata la posizione dirigenziale in "Responsabile di Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana", con decorrenza dal 01/03/2026, in virtù delle modifiche dell'assetto organizzativo generale di Arpae richiamate nelle premesse tra le normative e disposizioni di riferimento.

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il geom. Siro Albertini dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025, rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025 e confermato con Determinazione Dirigenziale n. DET-2026-144 del 26/02/2026 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana, precedentemente denominata Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

## DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della società CONSORZI AGRARI D'ITALIA (C.F. 15386841009 e PIVA 15386841009) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per l'area in gestione ubicata nello stabilimento sito in Comune di San Giorgio di Piano, Via Centese n. 5/2, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	Arpae
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006	Arpae
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute **negli Allegati** di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *"Allegato A - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue di dilavamento"* di competenza di Arpae - AAEME con richiamo alla planimetria di riferimento;
- *"Allegato B - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche"* di competenza del SUAP dell'Unione Reno-Galliera quale soggetto delegato dal Comune di San Giorgio di Piano con richiamo alla planimetria di riferimento;
- *"Allegato C - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006"* di competenza di Arpae - AAEME con richiamo alla planimetria di riferimento;
- *"Allegato D - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico"* di competenza del SUAP dell'Unione Reno-Galliera quale soggetto delegato dal Comune di San Giorgio di Piano con richiamo alla documentazione acustica.

3. DI SOSTITUIRE la succitata precedente AUA, adottata da Arpae - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3067 del 29/08/2016, con scadenza di validità in data 28/09/2031, e del successivo atto di voltura DET-AMB-2021-5947 del 25/11/2021, e contestualmente richiede al SUAP dell'Unione Reno-Galliera di provvedere alla sostituzione del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo;

4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del D.P.R. 59/2013;

5. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni /

nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
8. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP dell'Unione Reno-Galliera ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di San Giorgio di Piano e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
9. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di Arpae per il seguito di competenza.

---

**DI RENDERE NOTO che:**

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

**Il Responsabile**

AREA AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E ENERGIA METROPOLITANA

**Leonardo Palumbo**

*(determina firmata digitalmente)*

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Stabilimento CONSORZI AGRARI D'ITALIA SPA**  
**Comune di San Giorgio di Piano (BO), via Centese n. 5/2**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali di cui all'Art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006**

**1. Classificazione degli scarichi**

Scarico S2

Scarico denominato S2 in acque superficiali (fosso di campagna che recapita in reticolo idrografico minore) classificato come "scarico di acque reflue di dilavamento" provenienti dall'area ovest dello stabilimento (superficie drenante 4000 mq.), preventivamente trattate mediante un sistema di sedimentazione-disoleazione

Le acque reflue di dilavamento originate dall'area indicata sono preventivamente trattate, con un impianto di depurazione costituito da: sedimentazione, flottazione e disoleazione, filtro a coalescenza lamellare e otturatore di sicurezza per impedire lo scarico di idrocarburi in caso di sovraccarico.

Scarico S3

Scarico denominato S3 in acque superficiali (fosso di campagna che recapita in reticolo idrografico minore) classificato come "scarico di acque reflue di dilavamento" provenienti dall'area nord-ovest dello stabilimento (superficie drenante 4000 mq.), preventivamente trattate mediante un sistema di sedimentazione-disoleazione

Le acque reflue di dilavamento originate dall'area indicata sono preventivamente trattate, con un impianto di depurazione costituito da: sedimentazione, flottazione e disoleazione, filtro a coalescenza lamellare e otturatore di sicurezza per impedire lo scarico di idrocarburi in caso di sovraccarico.

**2. Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- Scarico denominato S6 di acque reflue domestiche provenienti dall'unione delle acque della palazzina in ingresso allo stabilimento e delle acque reflue domestiche dello stabilimento S.I.S. Spa confinante (competenza del SUAP RENO-GALLIERA quale soggetto delegato dal Comune di San Giorgio di Piano. Vedi Allegato B al presente atto).

- Scarico denominato RN1 di acque reflue domestiche provenienti dalla palazzina uffici posta a ovest dello stabilimento (competenza del SUAP RENO-GALLIERA quale soggetto delegato dal Comune di San Giorgio di Piano. Vedi Allegato B al presente atto).
- Scarico denominato S7 di acque meteoriche di dilavamento non contaminate del piazzale di ingresso non soggetto a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.
- Scarico denominato RB1 di acque meteoriche di dilavamento non contaminate dell'area palazzina-uffici ad ovest dello stabilimento, previa laminazione non soggetto a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Al termine dell'istruttoria dell'ultima documentazione integrativa è stata segnalata graficamente di una rete di dispersione tramite una tubazione interrata ramificata (trincea disperdente di sub-irrigazione) delle acque reflue domestiche dei servizi igienici a servizio della palazzina posta in prossimità della vasca antincendio, di competenza del SUAP RENO-GALLIERA quale soggetto delegato dal Comune di San Giorgio di Piano

Per quanto riguarda la raccolta dei reflui da aree comuni con gli altri stabilimenti adiacenti, è stato fornito il documento sottoscritto tra CAI Consorzi Agrari d'Italia S.p.A., Eurocap Petroli S.r.l., Italian Tractor S.r.l. e S.I.S. Società Italiana Sementi S.p.A. che definisce la responsabilità gestionale ed autorizzativa degli scarichi S2, S3 e S6, e delle relative reti di raccolta e trattamento, in capo a CAI S.p.A. che ne risulta pertanto l'unico soggetto titolare e responsabile.

### 3. Prescrizioni

- a) Gli scarichi S2 ed S3 nel punto di controllo finale devono rispettare i limiti di accettabilità per gli scarichi in acque superficiali fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006, con particolare riferimento ai parametri:SST, Idrocarburi totali;
- b) Diversi sistemi di trattamento, di scarico e/o riuso delle acque reflue, rispetto a quelli installati come da documenti in atti, potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative.
- c) Il Titolare dello scarico deve garantire che:
  1. le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi a quanto previsto negli elaborati grafici di riferimento del presente provvedimento;
  2. i pozzetti di ispezione e/o controllo siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti e, se necessario, adottando e realizzando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano);
  3. i pozzetti di ispezione/campionamento siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e dotati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili;
  4. Con frequenza mensile: verifica delle condizioni di funzionamento degli impianti di trattamento installati.
  5. Con frequenza trimestrale: verifica delle condizioni dei pozzetti di prelievo e campionamento e della loro accessibilità; effettuazione dello sfalcio della vegetazione sui recettori degli scarichi per

un tratto a monte ed a valle di almeno 30 mt, al fine di poter eseguire una corretta attività di ispezione del corso d'acqua.

6. Con frequenza annuale: ripristino del volume di invaso delle vasche di accumulo e sedimentazione, con asportazione del materiale sedimentato, e pulizia dei disoleatori.
  7. lo smaltimento dei materiali separati derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione del sistema fognario e di trattamento delle acque reflue di dilavamento sia effettuato tramite ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;
  8. la rete di raccolta delle acque meteoriche non sia mai utilizzata per scaricare acque reflue domestiche, industriali o comunque acque diverse dalle sole acque meteoriche di dilavamento;
  9. di tutti gli interventi di manutenzione sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo.
- d) Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
- e) Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
- f) Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dello stabilimento, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
- g) Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

#### **Documentazione di riferimento agli atti di Arpae:**

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti di Arpae (sinadoc n. 22003/2016, così come volturata con sinadoc n. 26888/2021).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
  - "Relazione tecnica" datata 31/10/2024 (agli atti di Arpae con PG/2025/2341 del 08/01/2025).
  - "Planimetria scarichi" in scala 1:500 (agli atti di Arpae con PG/2025/2341 del 08/01/2025)
  - "Relazione tecnica" (agli atti di Arpae con PG/2026/61739 del 03/04/2026).

**Arpae** - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna  
**Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC [bologna@pec.arpae.it](mailto:bologna@pec.arpae.it)

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@pec.arpae.it](mailto:dirgen@pec.arpae.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

- “Planimetria\_acque\_di\_scarico\_Allegato\_1a” in scala 1:500 datata marzo 2026 (agli atti di Arpae con PG/2026/61739 del 03/04/2026)
- “Planimetria\_acque\_di\_scarico\_Allegato\_1b” in scala 1:500 datata marzo 2026 (agli atti di Arpae con PG/2026/61739 del 03/04/2026)

-----

Pratica Sinadoc n. 2390/2025

Documento redatto in data 03/06/2026

**Arpae** - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna  
**Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC [bologna@pec.arpae.it](mailto:bologna@pec.arpae.it)

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirigen@pec.arpae.it](mailto:dirigen@pec.arpae.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

## SCRITTURA PRIVATA

Tra le parti:

CONSORZI AGRARI D'ITALIA S.p.A., con sede legale in Roma, via XXIV Maggio n. 4, e sede operativa in San Giorgio di Piano (BO), via Centese n. 5/2, C.F. e P.IVA 15386841009 (di seguito, "CAI");

e

- EUROCAP PETROLI S.p.A., con sede legale in Modena, viale Caduti sul Lavoro n. 258, e sede operativa in San Giorgio di Piano (BO), via Centese n. 5/2, C.F. e P.IVA 02068960364 (di seguito, "EUROCAP");

e

- S.I.S. SOCIETÀ ITALIANA SEMENTI S.p.A., con sede legale in San Lazzaro di Savena (BO), via Mirandola n. 5, e sede operativa in San Giorgio di Piano (BO), via Centese n. 5/2, C.F. e P.IVA 03585111200 (di seguito, "SIS");

e

- ITALIAN TRACTOR S.r.l., con sede legale in San Giorgio di Piano (BO), via Centese n. 5/3, e sede operativa in San Giorgio di Piano (BO), via Centese n. 5/2, C.F. e P.IVA 03965911206 (di seguito, "ITALIAN TRACTOR")

### PREMESSO CHE

- 1) All'interno del sito produttivo di San Giorgio di Piano (BO), via Centese n. 5/2, insistono attività produttive svolte dalle quattro società sopra indicate, ciascuna titolare di propria istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
- 2) Le reti di raccolta delle acque reflue di prima pioggia e meteoriche e le relative infrastrutture di trattamento sono in parte comuni e in parte condivise;
- 3) È necessario individuare formalmente le responsabilità gestionali relative alla presa in carico e alla gestione degli scarichi idrici finali;

### CONVENGONO E STIPULANO CHE:

#### A. Scarico S1

Il punto di scarico identificato come S1, costituito da acque meteoriche piovane trattate, è posto in capo a EUROCAP PETROLI S.p.A., che ne assume la completa responsabilità gestionale ed autorizzativa limitatamente a quanto di sua competenza nell'area del deposito carburanti.

#### B. Scarichi S2 e S3

I punti di scarico identificati come S2 ed S3, costituiti da acque meteoriche piovane trattate, sono posti in capo a CONSORZI AGRARI D'ITALIA S.p.A. (CAI), che ne assume la completa responsabilità gestionale ed autorizzativa.

#### C. Scarico S4a e Scarico S4b

I punti di scarico identificati come S4a e S4b, costituiti da acque meteoriche di dilavamento trattate, sono posti in capo a S.I.S. SOCIETÀ ITALIANA SEMENTI S.p.A., che ne assume la completa responsabilità gestionale e autorizzativa.

#### D. Scarico S5a e Scarico S5b

I punti di scarico identificati come S5a e S5b sono posti in capo a ITALIAN TRACTOR S.r.l., che ne assume la completa responsabilità gestionale e autorizzativa, in quanto afferenti ad aree e attività di uso esclusivo della medesima società.

In particolare:

- S5a è costituito da acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici;
- S5b è costituito da acque provenienti dalla fase di lavaggio a servizio dell'officina meccanica, nonché da acque meteoriche di dilavamento trattate afferenti alle aree cortilive di competenza..

#### E. Scarico S6

Il punto di scarico identificato come S6, costituito da acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici di CAI, SIS e della palazzina uffici, è posto in capo a CONSORZI AGRARI D'ITALIA S.p.A. (CAI), che ne assume la completa responsabilità gestionale ed autorizzativa.

#### F. Scarico S7

Il punto di scarico identificato come S7, costituito esclusivamente da acque meteoriche piovane, è posto in capo a CONSORZI AGRARI D'ITALIA S.p.A. (CAI), che ne assume la responsabilità, trattandosi di acque piovane provenienti da aree di propria competenza.

#### G. Scarico RN e Scarico RB1

I punti di scarico identificati come RN e RB1 sono posti in capo a CONSORZI AGRARI D'ITALIA S.p.A. (CAI), che ne assume la completa responsabilità gestionale e autorizzativa, in quanto afferenti esclusivamente alla palazzina uffici della sede direzionale.

In particolare:

- RN è costituito da acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici;
- RB1 è costituito da acque meteoriche di dilavamento.

### **Assunzione di responsabilità**

Ciascun soggetto assume in via esclusiva la responsabilità per gli scarichi di propria competenza, come specificato negli articoli precedenti, ai fini della corretta gestione, manutenzione e rispetto delle prescrizioni previste dall'Autorizzazione Unica Ambientale di riferimento. Il soggetto titolare dello scarico è definito nella persona del legale rappresentante delle singole ditte citate. La manutenzione delle rispettive reti fognarie interne prima dello scarico nella rete comune, nel punto di congiunzione, è in capo alle singole società. Le società si impegnano a fornire evidenza della manutenzione svolta sulla rete fognaria presente prima del punto di congiunzione e a comunicare ai propri dipendenti ed esterni, tra cui ditte in appalto, autisti e visitatori, presenti nel proprio stabilimento, il divieto di scaricare qualsiasi sostanza nella rete di fognatura domestica presente. La manutenzione della rete comune è in capo al responsabile finale dei singoli scarichi.


Nel caso di problematiche allo scarico, le ditte hanno l'obbligo di avvertire immediatamente i referenti HSE o i responsabili di reparto presenti in stabilimento e di interrompere o limitare, se possibile, lo scarico in atto. Si attiveranno immediatamente per verificare l'entità della problematica attivando, se necessario, le procedure di emergenza con la possibilità di aspirare, con l'attrezzatura in proprio possesso, gli scarichi in atto. Sarà compito del responsabile finale dei singoli scarichi avvertire gli organi di competenza nel caso in cui vi sia la probabilità di superamento dei limiti o la possibilità di danni ambientali agli enti competenti. Con la sottoscrizione della presente, le ditte si impegnano a rispondere vicendevolmente e per quanto di competenza, relativamente ai propri scarichi reflui fino ai punti di congiunzione, come visibile dalla planimetria inviata, per eventuali sanzioni o ammende comminate al titolare dello scarico da parte di Enti e organi di vigilanza ambientale. Le condizioni della presente Scrittura Privata rimangono valide fatte salvo modifiche quantitative e qualitative agli scarichi. Le ditte si impegnano ad avvertire anticipatamente il responsabile dello scarico finale di ogni eventuale modifica alle caratteristiche quantitative e qualitative dei propri scarichi. Le condizioni della presente Scrittura Privata rimangono valide fatte salvo variazioni di tipologia di attività delle ditte che la sottoscrivono. Le ditte in questione si impegnano ad avvertire anticipatamente di ogni eventuale modifica del proprio ciclo produttivo. La presente scrittura fa salvo ogni eventuale diritto di terzi. Nessun corrispettivo è convenuto tra le parti. La presente Scrittura Privata si compone di n°3 pagine, questa inclusa.

Letto confermato e sottoscritto

San Giorgio di Piano, 27/03/2025


"CONSORZI AGRARI D'ITALIA S.p.A."

Giorgi Francesco




"EUROCAP PETROLI S.p.A."

CAVALLOTTI PAOLO



"S.I.S. SOCIETÀ ITALIANA SEMENTI S.p.A."


MOZZINI NICOLA



"ITALIAN TRACTOR S.r.l."

CIRI ANTONIO MARIA





FILTRO BATTERICO ANAEROBICO  
VOLUME MASSA FILTRANTE 2


FILTRO BATTERICO ANAEROBICO  
VOLUME MASSA FILTRANTE 1

particolare 1/50

particolare 1/50

- AREE PERMEABILI
- PIAZZALI ASFALTATI
- TOMBATURA FOSSO
- ZONA LAVAGGIO
- FOGNATURA ACQUE BIANCHE
- FOGNATURA ACQUE NERRE
- FOGNATURA ACQUE DOMESTICHE
- FOGNATURA ACQUE INDUSTRIALI
- ACQUE LAVAGGIO

- FOSSA IMHOFF ESISTENTE
- FOSSA BIOLOGICA ESISTENTE
- POZZETTO DI ISPEZIONE
- NUOVA FOSSA IMHOFF
- FILTRO BATTERICO ANAEROBICO
- POZZETTI CON CADITOIA 40x40
- POZZETTI DI ISPEZIONE 40x40/60x60
- POZZETTI DI ISPEZIONE E SEDIMENTATORI
- SIFONE FIRENZE
- POZZETTI DI PRELIEVO
- PILETTE IN ACCIAIO
- SEPARATORE DI IDROCARBURI
- CAMERETTA DI CONFLUENZA



SCALA 1:500

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Stabilimento CONSORZI AGRARI D'ITALIA SPA**  
**Comune di San Giorgio di Piano (BO), via Centese n. 5/2**

**ALLEGATO B**

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al all'Art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e della/e D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006**

## **1. Classificazione degli scarichi**

### Scarico RN

Scarico denominato RN in acque superficiali (fosso di campagna che recapita in reticolo idrografico minore) classificato dal SUAP dell'Unione RENO-GALLIERA quale ente delegato dal Comune di San Giorgio di Piano (visto il parere di Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Pianura-Imola), come "scarico di acque reflue domestiche" costituite dalle acque reflue domestiche provenienti dalla palazzina uffici ubicata ad ovest dell'insediamento completo

Le acque reflue domestiche sono preventivamente trattate mediante un sistema costituito da filtro batterico aerobico e sistema ad ossidazione totale con capacità di trattamento fino a 50 AE

### Scarico S6

Scarico denominato S6 in acque superficiali (fosso di campagna che recapita in reticolo idrografico minore) classificato dal SUAP dell'Unione RENO-GALLIERA quale ente delegato dal Comune di San Giorgio di Piano (visto il parere di Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Pianura-Imola), come "scarico di acque reflue domestiche" costituite dalle acque reflue domestiche provenienti dai locali della palazzina posta all'ingresso dell'intero complesso al quale si uniscono anche le acque reflue domestiche provenienti dallo stabilimento della Società Italiana Sementi Spa (in breve S.I.S. Spa) a seguito di sottoscritto accordo tra le parti. La citata Società è titolare di separato provvedimento di AUA per le restanti matrici ambientali.

Le acque reflue domestiche sono preventivamente trattate mediante un sistema costituito da filtro batterico aerobico

## **2. Scarichi oggetto di ulteriori approfondimenti e specifiche prescrizioni**

Al termine dell'istruttoria dell'ultima documentazione integrativa è stata segnalata graficamente di una rete di dispersione tramite una tubazione interrata ramificata (trincea disperdente di sub-irrigazione) delle acque reflue domestiche dei servizi igienici a servizio della palazzina posta in prossimità della vasca antincendio, di competenza del SUAP RENO-GALLIERA quale soggetto delegato dal Comune di San Giorgio di Piano

Tale sistema di trattamento non è mai stato illustrato, né menzionato nella precedente documentazione presentata all'avvio della pratica (cfr: planimetria scarichi 'Tav. 3 Schema Fognature' a firma del tecnico incaricato), agli atti di ARPAE al PG/2025/2341 del 08/01/2025, ma emerso a seguito di un esame della planimetria (Allegato 1b) facente parte le integrazioni volontarie della Società (agli atti di ARPAE al PG/2026/61739 del 03/04/2026),

L'impianto di trattamento delle acque, così come descritto, risulta inoltre soggiacere ad un piazzale asfaltato, pertanto non adeguato a fornire la necessaria areazione per la depurazione dei reflui; non è dato inoltre sapere il carico in AE da trattare.

### 3. Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel fosso ricettore:

- uno scarico denominato S2 di acque reflue di dilavamento provenienti dall'area ovest dello stabilimento (superficie drenante 4000 mq.) (competenza di Arpae AAEME. Vedi Allegato A al presente atto).
- uno scarico denominato S3 di acque reflue di dilavamento provenienti dall'area nord-ovest dello stabilimento (superficie drenante 4000 mq.) (competenza di Arpae AAEME. Vedi Allegato A al presente atto).
- Scarico denominato S7 di acque meteoriche di dilavamento non contaminate del piazzale di ingresso non soggetto a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.
- Scarico denominato RB1 di acque meteoriche di dilavamento non contaminate dell'area palazzina-uffici ad ovest dello stabilimento, previa laminazione non soggetto a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Per quanto riguarda la raccolta dei reflui da aree comuni con gli altri stabilimenti adiacenti, è stato fornito il documento sottoscritto tra CAI Consorzi Agrari d'Italia S.p.A., Eurocap Petroli S.r.l., Italian Tractor S.r.l. e S.I.S. Società Italiana Sementi S.p.A. che definisce la responsabilità gestionale ed autorizzativa degli scarichi S2, S3 e S6, e delle relative reti di raccolta e trattamento, in capo a CAI S.p.A. che ne risulta pertanto l'unico soggetto titolare e responsabile.

### 4. Prescrizioni

#### 1. Con riferimento a quanto emerso dal precedente punto 2, riguardante il sistema di scarico e trattamento delle acque reflue originate dai servizi igienici a servizio della palazzina posta in prossimità della vasca antincendio si impongono le seguenti prescrizioni specifiche vincolanti:

- Entro 60 giorni dal rilascio del presente atto la Società dovrà prevedere la sostituzione dell'impianto di sub-irrigazione a servizio della palazzina posta in prossimità della vasca antincendio con un sistema di depurazione secondaria alternativo, stante l'assenza delle condizioni minime di esercizio, essendo realizzata al di sotto di un'area impermeabilizzata.
- Tale nuovo punto di scarico, conseguente alla modifica del sistema di depurazione secondaria, dovrà essere riportato sulla planimetria fognaria generale, unitamente alla scheda tecnica del nuovo sistema di trattamento installato e dovrà essere presentata apposita domanda di Modifica Sostanziale di AUA vigente con modalità telematica mediante il portale Accesso unitario.

2. Si applicano, limitatamente agli scarichi (RN ed S6) in acque superficiali di acque reflue domestiche, le prescrizioni impartite dal SUAP dell'Unione RENO-GALLIERA quale soggetto delegato dal Comune di San Giorgio di Piano con Prot. n. 29204 del 07/05/2026 (agli atti di Arpae con PG/2026/84420 del 08/05/2026), acquisito il supporto tecnico di Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Pianura-Imola PG/2026/83374 del 07/05/2026. Tali documenti sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

#### **Documentazione di riferimento agli atti di Arpae:**

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti di Arpae (sinadoc n. 22003/2016, così come volturata con sinadoc n. 26888/2021).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
  - “Relazione tecnica” datata 31/10/2024 (agli atti di Arpae con PG/2025/2341 del 08/01/2025).
  - “Planimetria scarichi” in scala 1:500 (agli atti di Arpae con PG/2025/2341 del 08/01/2025)
  - “Relazione tecnica” (agli atti di Arpae con PG/2026/61739 del 03/04/2026).
  - “Planimetria\_acque\_di\_scarico\_Allegato\_1a” in scala 1:500 datata marzo 2026 (agli atti di Arpae con PG/2026/61739 del 03/04/2026)
  - “Planimetria\_acque\_di\_scarico\_Allegato\_1b” in scala 1:500 datata marzo 2026 (agli atti di Arpae con PG/2026/61739 del 03/04/2026)

-----  
Pratica Sinadoc n. 2390/2025

Documento redatto in data 03/06/2026

Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE  
RENO GALLIERA**



Prot. n. 29204

**Pratica 44781/68350/2024**

**Oggetto:** D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale

**Ditta:** **Consorzi Agrari d'Italia Spa** con sede in Roma (RM) in Via Ventiquattro Maggio n. 43 - P.I. 15386841009

**Vista** la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 21/11/2024, Prot. n. 68350, dal Sig. Sambuchi Massimo - C.F. SMBMSM65D02H223J in qualità di legale rappresentante della ditta **Consorzi Agrari d'Italia Spa** con sede in Roma (RM) in Via Ventiquattro Maggio n. 43 - P.I. 15386841009 per lo stabilimento sito nel Comune di San Giorgio di Piano (BO) in Via Centese n. 5/2 ove viene esercitata l'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti agricoli;

**Vista** la vigente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata in data 29/09/2016 prot. n. 40300 con scadenza di validità al 28/09/2031;

**Considerato** che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue in corpo idrico superficiale;
- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;

**Acquisito** il parere del **Comune di San Giorgio di Piano** prot n. 14470 del 04/12/2025 (Prot. SUAP n. 67413 del 04/12/2025), allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

In merito alla matrice relativa all'impatto acustico è stato attivato il Servizio Tecnico di **ARPAE - Servizio Territoriale - Distretto di Pianura** che con nota prot n. 171139 del 29/09/2025 (Prot. SUAP n. 55911 del 29/09/2025) ha trasmesso la valutazione tecnica allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

In merito alla matrice relativa allo scarico di acque reflue in acque superficiali è stato attivato il Servizio Tecnico di **ARPAE - Servizio Territoriale - Distretto di Pianura** che con nota prot n. 83374 del 07/05/2026 (Prot. SUAP n. 29101 del 07/05/2026) ha trasmesso la valutazione tecnica allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE  
RENO GALLIERA**



**Visti:**

- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive".

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale - Prot. n. 14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

**Visti:**

- il decreto del Presidente dell'Unione Reno Galliera n. 13 del 15/11/2022 di nomina a Dirigente ad interim dell'Area Gestione del Territorio della Dr.ssa Elena Gamberini;
- l'atto di Delega di funzioni e competenze al Responsabile del Settore "Urbanistica e politiche energetiche, SUAP Edilizia – Sismica" Prot. n. 72886 del 17/12/2024;

si esprime, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente a:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
- Comunicazione relativi all'impatto acustico;

vincolata al rispetto delle prescrizioni, riportate nei pareri sopra indicati.

San Giorgio di Piano, 07/05/2026

**Il Responsabile SUAP Edilizia  
Ing. Elena Frabetti**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"  
D. Lgs. vo 82/2005



# COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

## Città Metropolitana di Bologna

Area Programmazione e Gestione del Territorio

Prot. n. 2025/0014470  
del 04/12/2025  
comunicazione a mezzo pec

Spett.Le S.U.A.P.  
Unione RenoGalliera  
Via Fariselli n. 3  
40016 San Giorgio di Piano (BO)  
[unione@pec.renogalliera.it](mailto:unione@pec.renogalliera.it)

ARPAE  
Area Autorizzazioni e Concessioni  
Metropolitana Unità AUA ed acque  
reflue

**Oggetto: Parere tecnico ai sensi del D.Lgs. 152/2006.**

**IL DIRETTORE D'AREA**

Visti:

- la domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale per modifica sostanziale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, presentata al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera dal Tecnico incaricato Marcello Maiavacchi, in qualità di consulente ambientale delegato dal Sig. Massimo Sambuchi procuratore speciale della società Consorzi Agrari d'Italia S.p.a (**Pratica SUAP n. 44781/68350/2024**), relativa all'attività ubicata a San Giorgio di Piano (BO) in Via Centese 5/2;
- la richiesta di parere di competenza pervenuta dal Suap in data 8/01/2025 con prot. n.175;
- la richiesta di parere da parte di A.R.P.A.E. assunta agli atti con prot. n. 542 del 15/01/2025;
- gli strumenti urbanistici vigenti;
- la classificazione acustica del Comune di San Giorgio di Piano, approvata con D.C.C. n. 42 del 14/05/2015 e ss.mm.ii. e D.C.C. n. 2 del 12/02/2020;

Considerato che non sussistono motivi di incompatibilità con gli insediamenti circostanti essendo l'azienda localizzata in un ambito produttivo comunale esistente (ASP-C) (Art. 25.1 delle norme di attuazione del Piano Strutturale Comunale e Art. 27 del Regolamento Urbanistico Edilizio);

**ESPRIME**

### **Il nulla Osta urbanistico/edilizio.**

Si ricorda che il regolamento di Polizia Urbana e Rurale Vigente approvato con deliberazione n. 23 del Consiglio Comunale del 28/04/2011 prevede rispettivamente all'art 51, 52, 53 la Pulizia dei fossi e regolazione, la Regolazione della vegetazione lungo le strade delle acque meteoriche, l'Aratura dei terreni adiacenti alle strade pubbliche. Si chiede pertanto la massima attenzione al "bacino di accumolo" che funge come vasca di laminazione posto nel terreno di proprietà e pertanto del relativo scarico verso il del fosso posto in adiacenza alla via Argelato al fine di evitare allagamenti della strada comunale.

Distinti saluti.

**IL DIRETTORE D'AREA**  
Arch. Elena Chiarelli

Documento prodotto in originale informatico  
e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del





Sinadoc n. 2390/2025

S. Giorgio di Piano, 23/09/2025

**Comune di San Giorgio di Piano**  
Servizio Ambiente  
c.a. Arch. Elena Chiarelli

PEC: [comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it](mailto:comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it)

**S.U.A.P. Edilizia - Unione Reno Galliera**

c.a. Elena Frabetti

PEC: [unione@pec.renogalliera.it](mailto:unione@pec.renogalliera.it)

**ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA**

**U.O. Autorizzazioni e Concessioni**

**Unità AUA e acque reflue**

c.a. Luca Piana

PEC: [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO:** Domanda per modifica sostanziale dell'AUA vigente (DET-AMB-2016-3067 del 29/08/2016 Sinadoc 22003/2016 volturata con DET-AMB-2021-5947 del 25/11/2021 Sinadoc 26888/2021) ai sensi del DPR 59/2013 – Rif. **Suap Pratica n. 44781/68350/2024**. Ditta: **Consorzi Agrari d'Italia S.p.A. - in sigla CAI** - con sede legale in Via Ventiquattro Maggio n. 43, Roma e stabilimento in San Giorgio di Piano, Via Centese, 5/3 - **Trasmissione contributo per nulla-osta acustico**.

In riferimento all'oggetto, vista la domanda di modifica di AUA a seguito di cessione di rami d'azienda ad altre società e delle relative matrici ambientali, emissioni in atmosfera, scarico di acque reflue ed impatto acustico presentata dal Dott. Sambuchi Massimo Nicola, in qualità di Procuratore Speciale della ditta **Consorzi Agrari d'Italia S.p.A. - in sigla CAI**, presa visione della documentazione tecnica presentata al SUAP dell'Unione Reno Galliera in data 25/07/2025 (agli atti PG/2025/134631 del 25/07/2025), si riporta quanto segue.

**Il presente contributo istruttorio è riferito alla sola matrice rumore.**

Preso visione della relazione tecnica denominata "*Valutazione previsionale dell'Impatto Acustico Ambientale ai sensi della Legge Quadro n. 447/1995 (art. 8, comma 4-5) Consorzi Agrari d'Italia*", di seguito VPIA, redatta da TCA<sup>1</sup> Revisione 1.0 del 27/06/2025, si rileva quanto segue.

La ditta Consorzi Agrari d'Italia Spa, di seguito CAI, è situata all'interno del sito produttivo attualmente suddiviso in quattro aziende, già attive e coesistenti (Consorzi Agrari d'Italia S.p.A., Eurocap Petroli S.p.A., S.I.S. Società Italiana Sementi S.p.A. e Italian Tractor S.r.l.). Secondo quanto dichiarato dalla ditta stessa le attività ubicate nel sito produttivo di via Centese n. 5/2 in Comune di San Giorgio in Piano (BO) sono esistenti ed attive, e le domande di AUA delle quattro aziende coesistenti hanno la funzione di suddividere le varie attività svolte all'interno dello stesso sito prima in capo alla sola Consorzi Agrari d'Italia Spa.

<sup>1</sup> Trattasi del tecnico competente in acustica dott. Ing. Emanuele Morlini iscritto nell'elenco ENTECA al n. 5286.

L'azienda CAI svolge attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti agricoli. L'attività della Società è articolata su tutte le fasi del ciclo del seme, principalmente sulla lavorazione e sulla commercializzazione. Nel Sementificio di San Giorgio di Piano si lavora: grano tenero e duro, orzo, soia, mais, sorgo.

I cereali vengono ritirati e lavorati da Giugno a Novembre, la soia invece viene ritirata e lavorata da Ottobre a Marzo. Nello specifico, nel sito produttivo oggetto della domanda vengono svolte le seguenti fasi di lavorazione:

- stoccaggio cereali e soia,
- deposito materie prime,
- essiccazione dei semi,
- distribuzione e conservazione in particolare di cereali.

Inoltre viene svolto anche lo stoccaggio e la vendita di prodotti quali fitofarmaci.

Come dichiarato dall'azienda e riportato nella VPIA il ciclo produttivo si svolge esclusivamente in periodo di riferimento diurno (6:00-22:00); non vengono svolte attività durante il periodo notturno.

Presso la ditta CAI le principali sorgenti di rumorosità associate all'attività nella condizione attuale risultano le seguenti (elenco alle pgg. 7-8 della VPIA *Tabella 1: Individuazione sorgenti sonore* dove viene riportato anche il corrispondente camino/punto di emissione in atmosfera, che se non presente non viene individuato e alle pgg. 36-37 *Tabella 7: rilievi fonometrici - sorgenti di rumorosità Consorzi Agrari d'Italia*):

- S1** - Aspirazione pulitore VT18 - Il piano linea cereali (emissione E16);
- S2** - Aspirazione pulitore del verde - IV piano linea mais (emissione E17);
- S3** - Essiccatoio sorgo (emissione E18);
- S4** - Essiccatoio mais 1 (emissione E19);
- S5** - Essiccatoio mais 2 (emissione E20);
- S6** - Aspirazione Buca (emissione E21);
- S7** - Aspirazione Buca (emissione E21bis);
- S8** - Operazioni di scarico in buca 1 ( - );
- S9** - Operazioni di scarico in buca 2 ( - );
- S10** - Coclea silos ( - );
- S11a** - ventola arieggiatore silos ( - );
- S11b** - ventola arieggiatore silos ( - );
- S11c** - ventola arieggiatore magazzino ( - );
- S11d** - ventola arieggiatore magazzino ( - );
- S11e** - ventola arieggiatore hangar ( - );
- S11f** - ventola arieggiatore hangar ( - );
- S12** - magazzino fitofarmaci ( - );
- S13** - Torrini ricambio aria hangar (emissioni da E22 a E37);
- SM** - Transito mezzi.

Si prende atto che all'interno dell'intera area di stabilimento sono presenti uffici, i quali come unica sorgente sonora hanno l'impianto di climatizzazione posto in copertura, composto da diverse unità esterne di tipo domestico, con funzionamento esclusivamente in periodo diurno; tali sistemi sono stati ritenuti dal TCA come sorgenti sonore non significative.

L'attività di Consorzi Agrari d'Italia S.p.A. così come il funzionamento di tutti gli impianti/macchine sopra elencati vengono dichiarati dal TCA svolti esclusivamente in periodo di riferimento diurno.

Il Comune di San Giorgio di Piano ha adottato, con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 09/04/2019 e approvazione delib. C.C n. 02 del 12/02/2020, la Classificazione Acustica del proprio territorio comunale, come evidenziato dal TCA; all'area in cui è ubicata la ditta è assegnata la "Classe V<sup>2</sup> – Aree prevalentemente industriali".

Nella valutazione presentata il TCA individua i seguenti ricettori, in funzione dell'uso residenziale e della distanza dalle attività (inferiore a 100 metri):

- **R1** – Civili abitazioni a due piani fuori terra poste in via Centese 7 – 7/2, a sud-ovest rispetto allo stabilimento produttivo, a cui è assegnata la "Classe III<sup>3</sup> - aree di tipo misto";
- **R2** – Civili abitazioni a due piani fuori terra site in via Centese 3, a sud-est rispetto allo stabilimento produttivo, in "Classe IV<sup>4</sup> - aree di intensa attività umana" e interamente poste all'interno della fascia A di pertinenza stradale della SP42.

Le misure sui ricettori sono state aggiornate al 25-26 giugno 2025, nel periodo di conferimento ed essiccazione dei cereali; tali misure sono state svolte presso i ricettori R1 e R2, con modalità di lunga durata e di campionamento nell'intero periodo di riferimento diurno. Il TCA precisa tuttavia nelle conclusioni del documento di VPIA che si tratta **dell'attività ordinaria (esclusi i periodi di conferimento ed essiccazione)** della ditta Consorzi Agrari d'Italia S.p.A., proprio in quanto le misure condotte a fine giugno sono state fatte durante il periodo dell'anno di conferimento dei cereali **MA senza che fossero attivi gli essiccatoi, e, pertanto, non tenendo conto delle condizioni più gravose di esercizio**, ovvero sia quella di **massimo disturbo provocate dalle attività rumorose effettuate, in particolare quella di essiccazione dei cereali**.

Si rileva infatti che durante l'attività di essiccazione dei cereali (che orientativamente va da fine agosto ad ottobre, a seconda delle condizioni meteorologiche), come già sopra espresso, vi sia il massimo disturbo in termini di rumore, trattandosi della situazione più gravosa riscontrata negli anni. Si ritiene inoltre che durante detti periodi, in corrispondenza con il conferimento delle sementi, si possano verificare situazioni lavorative particolari, in cui **è d'uopo lavorare anche in periodo notturno**. Tuttavia, secondo quanto riportato nella VPIA, non sono previste attività e sorgenti sonore/impianti attivi in periodo notturno, nemmeno gli essiccatoi in questione, in particolare sorgenti le sonore **S3** - Essiccatoio sorgo (emissione E18); **S4** - Essiccatoio mais 1 (emissione E19) ed **S5** - Essiccatoio mais 2 (emissione E20) **vengono tutte valutate e dichiarate funzionanti ESCLUSIVAMENTE IN PERIODO DIURNO**. Lo stesso dicasi per tutte le altre sorgenti sonore precedentemente elencate, in particolare le ventole arieggiatori che sono state oggetto di bonifica acustica negli anni così come riportato nelle precedenti valutazioni presentate<sup>5</sup>: **S11a - S11b** (ventole arieggiatori silos); **S11c - S11d** (ventole arieggiatori magazzino); **S11e - S11f** (ventole arieggiatori hangar) **il cui funzionamento è previsto durante il solo PERIODO DIURNO**.

Nel dettaglio l'indagine acustica condotta dal TCA analizza lo **stato di fatto (ante-operam)** corrispondente allo **stato futuro (post-operam)**, essendo le sorgenti sonore individuate già presenti.

Le sorgenti sono state caratterizzate mediante misure finalizzate a determinare il contributo sonoro a distanza nota; tali misure sono state eseguite il 25 e 26/06/2025 come da Time History

<sup>2</sup> Valori limite assoluti di immissione: **70 dB(A) diurno (06.00-22.00)**; 60 dB(A) notturno (22.00-06.00).

<sup>3</sup> Valori limite assoluti di immissione: **60 dB(A) diurno (06.00-22.00)**; 50 dB(A) notturno (22.00-06.00).

<sup>4</sup> Valori limite assoluti di immissione: **65 dB(A) diurno (06.00-22.00)**; 55 dB(A) notturno (22.00-06.00).

<sup>5</sup> "Piano di Risanamento Acustico e Valutazione previsionale dell'impatto acustico ambientale ai sensi dell'art. 8, commi 4 e 5 della legge Quadro n. 447/1995" datato 12/04/2022 Prot. 6321 del 25/05/2022 redatto dal tecnico competente Ing. Emanuele Morlini e successiva "Valutazione Impatto Acustico Ambientale" datata 22/11/2022 prot. 12942 del 24/11/2022 ovvero sia Collaudo Acustico.

allegate, ad esclusione delle ventole arieggiatori (sorgenti da S11a ad S11f) per le quali sono state considerate le precedenti caratterizzazioni eseguite il 14/11/2022. Da quanto si evince alle pgg. 36-37 della VPIA (Tabella 7: rilievi fonometrici - sorgenti di rumorosità Consorzi Agrari d'Italia) **le sorgenti da S1 ad S6 riportate in tabella 7 non risultavano attive durante i rilievi fonometrici, si ritiene pertanto che l'analisi effettuata dal TCA non rilevi la condizione di "massimo disturbo" ovvero "situazione più gravosa", rinvenibile in più punti della normativa vigente in materia di acustica<sup>6</sup>.**

La metodologia utilizzata dal TCA, al fine di definire il livello di rumorosità prodotto dall'attività, consiste nell'utilizzo dei rilievi fonometrici realizzati sul lotto in oggetto, per verificare il livello del **rumore ambientale** presente nella zona d'interesse con misure eseguite il 16/12/2024, in periodo di riferimento diurno, in sei postazioni di misura lungo il perimetro aziendale (da P1 a P6); la posizione P3 è considerata dal TCA rappresentativa della rumorosità in facciata al ricettore R2.

Nel dettaglio, il TCA ha adottato la seguente metodologia:

- Verifica del livello di rumore ambientale al confine aziendale e ai ricettori individuati (R1 ed R2) mediante comparazione di misure fonometriche di lunga durata e con metodo di campionamento orario sull'intero periodo di riferimento diurno, eseguite in data 25 e 26/06/2025, al fine di valutare i livelli di rumorosità generati dall'attività, in **condizione di normale lavorazione dello stabilimento**, con le sorgenti del ciclo produttivo in funzione;
- Il TCA ha pertanto provveduto a verificare il rispetto dei limiti previsti, quale valore limite assoluto di immissione sia al confine aziendale che ai ricettori R1 e R2, **esclusivamente in periodo di riferimento diurno**;
- Infine il TCA ha verificato il limite di immissione differenziale ai ricettori R1 e R2 in periodo di riferimento diurno, riferendosi per ciascun ricettore, al livello ambientale (LA) medio orario più elevato e come livello residuo (LR) il livello di rumore misurato il 26/06/2025 nei medesimi punti, in assenza di attività.

## Conclusioni

Sulla base di quanto sopra esposto, per quanto di competenza, l'istruttoria tecnica è **favorevole condizionato** al rispetto delle **seguenti prescrizioni**:

- a. Entro 60 gg dal rilascio dell'AUA sia prodotta ed inviata al Comune e ad ARPAE una relazione redatta da TCA (con **collaudo acustico post-operam**) che attesti/asseveri, a seguito di fonometrie, il rispetto del valore limite di immissione assoluto presso i confini dell'azienda nonché del limite differenziale presso tutti i ricettori evidenziati nella Documentazione di impatto acustico previsionale, in periodo **diurno e notturno, nelle condizioni più gravose di esercizio dell'attività (periodi di conferimento, compresa la fase di essiccazione, con ricerca delle componenti tonali, a bassa frequenza ed impulsive), ovverosia con tutte le sorgenti sonore autorizzate attivate contemporaneamente e alla portata di massimo rendimento**. Si precisa che, qualora non fosse possibile eseguire le misure fonometriche del rumore residuo ed ambientale, all'interno degli edifici abitativi, è facoltà eseguire i rilievi strumentali in prossimità degli stessi. Si fa presente che in base alle 'Linee Guida Arpae, n. DET-2016-396 del 10/5/2016', non*

<sup>6</sup> Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/11/1997 e del Ministro dell'Ambiente del 16/03/1998.

- è accettabile una attenuazione del rumore esterno-interno a finestre aperte con decurtazioni maggiori a 3 dB(A) del livello stimato in facciata.
- b. La relazione di cui al punto precedente dovrà evidenziare in particolare **i tempi di osservazione e le sorgenti sonore aziendali attive nei tempi misura adottati dal TCA**, in maniera da essere rappresentativi delle **condizioni di massimo disturbo possibili**, con particolare riferimento al rumore residuo che dovrà far emergere la condizione “peggiore” ovvero più cautelativa per i ricettori individuati (es. minor traffico possibile nelle c.d. ore di morbida);
  - c. qualora la relazione di cui al punto a si discosti dai valori “previsti” ed evidenzi il mancato rispetto dei valori limite, devono essere adottate delle **misure di mitigazione e controllo del rumore** tali da evidenziare, nella situazione post-interventi di mitigazione, **il rispetto di tutti i valori limite di legge sia assoluti che differenziali**;
  - d. le misure di **mitigazione adottate** e già presenti nella VPIA devono essere correttamente utilizzate o applicate così come descritto nella valutazione. Pertanto, in riferimento al traffico indotto dall’attività, i mezzi in ingresso/uscita devono fermarsi a **motore spento** all’interno dell’area di pesa, inoltre all’interno del complesso aziendale i mezzi devono muoversi a **“passo d’uomo”**; in riferimento alle sorgenti **S11a, b, c, d, e, f ventole arieggiatori silos/magazzino e hangar** dotate di cabine afoniche, le cui aperture devono essere mantenute chiuse ai fini del contenimento del rumore;
  - e. in fase di esercizio degli impianti siano adottate modalità tecnico-gestionali tali da garantire, nel tempo, la **compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale** circostante;
  - f. in fase di esercizio sia verificato periodicamente lo **stato di usura degli impianti** intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;
  - g. qualsiasi **modifica** della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d’impatto acustico, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico;
  - h. l’attività lavorativa sia svolta **esclusivamente nel periodo di riferimento diurno e tutte le sorgenti sonore/impianti siano fermi/spenti in periodo notturno.**

Il presente contributo tecnico è stato redatto da Antonella Fatone<sup>7</sup> e Barbara Cipolli<sup>8</sup>.  
Distinti saluti.

**L’Incarico di Funzione del Distretto di Pianura-Imola**  
**Dott.ssa Federica Forti**  
**(o suo delegato)**

(Documento firmato digitalmente)

<sup>7</sup> TCA iscritto nell’elenco ENTECA al numero di Iscrizione Elenco Nazionale n. 12567.

<sup>8</sup> TdP iscritto all’albo.



Sinadoc 2390/2025

San Giorgio di Piano, 04/05/2026

**ARPAE**  
**Area Autorizzazioni ambientali e Energia**  
**Unità AUA e Acque Reflue**

**SUAP UNIONE RENO GALLIERA**  
**c.a. Elena Frabetti**  
[unione@pec.renogalliera.it](mailto:unione@pec.renogalliera.it)

*Trasmesso via PEC*

**OGGETTO:** Domanda per modifica sostanziale dell'AUA vigente (DET-AMB-2016-3067 del 29/08/2016 Sinadoc 22003/2016 volturata con DET-AMB-2021-5947 del 25/11/2021 Sinadoc 26888/2021) ai sensi del DPR 59/2013 – Rif. **Suap Pratica n. 44781/68350/2024**. Ditta: **Consorzi Agrari d'Italia Spa - in sigla CAI** - con sede legale in Via Ventiquattro Maggio n. 43, Roma e stabilimento in San Giorgio di Piano, Via Centese, 5/3. **Contributo tecnico scarichi idrici.**

In riferimento all'oggetto, vista la domanda di modifica di AUA a seguito di cessione di rami d'azienda ad altre società e delle relative matrici ambientali, presa visione della documentazione tecnica presentata e successive integrazioni pervenute, si rileva quanto segue.

#### **PREMESSA**

La richiesta di AUA in oggetto deriva dallo scorporo di diverse attività dal complesso di quanto svolto da Consorzi Agrari d'Italia SpA, già autorizzato a seguito di voltura con DET-AMB-2021-5947 del 25/11/2021 della precedente AUA DET-AMB-2016-3067 del 29/08/2016 rilasciata al Consorzio Agrario dell'Emilia Soc. Coop.

Per le matrici emissioni in atmosfera e rumore risulta già rilasciato il contributo tecnico richiesto, pertanto il presente documento analizza la sola matrice scarichi idrici, consistenti in acque meteoriche, meteoriche di dilavamento e reflui domestici.

#### **SCARICHI IDRICI**

L'autorizzazione per gli scarichi idrici in acque superficiali prodotti dall'intero complesso era confluita all'interno dell'AUA descritta in premessa al presente documento.

Gli scarichi prodotti dall'area di competenza di Consorzi Agrari d'Italia (in sigla CAI) derivano dalla raccolta delle acque meteoriche, dalla raccolta e trattamento delle meteoriche di dilavamento, dalla

raccolta e trattamento di reflui di origine domestica dai locali di servizio posti all'interno di diversi stabilimenti e dalla palazzina uffici posta ad ovest dell'insediamento.

I reflui da avviare allo scarico in acque superficiali, costituiti dal reticolo delle acque superficiali a contorno dell'intero complesso industriale, sono così identificati:

- scarico **RN** (reflui domestici provenienti dalla palazzina uffici localizzata ad ovest dell'intero insediamento) per un carico calcolato di circa 40 AE
- scarico **RB1** (meteoriche con laminazione provenienti dall'area della palazzina uffici localizzata ad ovest dell'intero insediamento)
- scarico **S2** (meteoriche di dilavamento, area di stabilimento ovest - superficie drenante di circa 4000 m<sup>2</sup>)
- scarico **S3** (meteoriche di dilavamento, area di stabilimento nord-ovest - superficie drenante di circa 4000 m<sup>2</sup>)
- scarico **S6** (reflui domestici provenienti dai locali di servizio dello stabilimento Società Italiana Sementi Spa e della palazzina posta in ingresso al complesso industriale) con carico di 5 AE
- scarico **S7** (meteoriche provenienti dal piazzale in ingresso al complesso industriale)

I reflui avviati allo scarico subiscono preventivamente i seguenti trattamenti di depurazione, suddivisi per rete di raccolta:

- **RN** : filtro batterico aerobico e sistema ad ossidazione totale con capacità di trattamento fino a 50 AE
- **RB1** : meteoriche non contaminate recapitate tal quali previa laminazione idraulica
- **S2** : meteoriche di dilavamento trattate con un sistema di sedimentazione-disoleazione
- **S3** : meteoriche di dilavamento trattate con un sistema di sedimentazione-disoleazione
- **S6** : reflui domestici trattati da un filtro batterico anaerobico
- **S7** : meteoriche non contaminate, recapitate tal quali

Caratteristiche dei sistemi di depurazione:

**RN**: I reflui subiscono un pretrattamento tramite 4 fosse Imhoff dislocate in prossimità dei vari blocchi dei servizi igienici, per poi essere avviati ad un filtro percolatore aerobico ad uscita bassa (modello Package Tipo 4000). Tramite pompa di sollevamento vengono quindi inviati ad una sezione di ossidazione biologica che, con sistema di aerazione forzata, determina l'affinamento del trattamento e la stabilizzazione del carico residuo. Segue una sedimentazione finale tramite fossa Imhoff, prima del recapito finale.

**S2 ed S3**: 2 impianti di depurazione composti entrambi da:

- comparto di sedimentazione (Volume utile di 6,5 m<sup>3</sup>)
- comparto di flottazione e separazione oli/minerali (volume utile di 16 m<sup>3</sup>)
- filtro a coalescenza lamellare
- otturatore di sicurezza per impedire lo sversamento di idrocarburi in caso di sovraccarico

**S6** : filtro batterico anaerobico con volume della massa filtrante dichiarato di 3,38 m<sup>3</sup>

Dall'esame della planimetria fognaria (Allegato 1b presentato con le integrazioni volontarie

del 31/03/2026), emerge la presenza di una rete di dispersione dei reflui tramite una tubazione interrata ramificata (trincea disperdente di sub-irrigazione) a servizio della palazzina posta in prossimità della vasca antincendio. Tale sistema di trattamento non è mai stato illustrato, né menzionato nella precedente documentazione presentata all'avvio della pratica (cfr: planimetria scarichi 'Tav. 3 Schema Fognature' a firma del Geom. Fanti Marco).

L'impianto di smaltimento risulta inoltre soggiacere ad un piazzale asfaltato, pertanto non adeguato a fornire la necessaria areazione per la depurazione dei reflui; non è dato inoltre sapere il carico in AE da trattare.

Per quanto riguarda la raccolta dei reflui da aree comuni con gli altri stabilimenti adiacenti, è stato fornito il documento sottoscritto tra CAI Consorzi Agrari d'Italia S.p.A., Eurocap Petroli S.r.l., Italian Tractor S.r.l. e S.I.S. Società Italiana Sementi S.p.A. che definisce la responsabilità gestionale ed autorizzativa degli scarichi S2, S3 e S6, e delle relative reti di raccolta e trattamento, in capo a CAI S.p.A. che ne risulta pertanto l'unico soggetto titolare e responsabile.

## CONCLUSIONI

Visto quanto sopra si valutano non sussistere motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta, **salvo richiedere la sostituzione dell'impianto di sub-irrigazione con un sistema di depurazione secondaria alternativo**, stante l'assenza delle condizioni minime di esercizio, essendo realizzata al di sotto di un'area impermeabilizzata.

Il punto di scarico di nuova realizzazione, conseguente alla modifica del sistema di depurazione secondaria, dovrà essere riportato sulla planimetria fognaria generale, unitamente alla scheda tecnica del nuovo sistema di trattamento installato.

Valutata la complessità dello stabilimento, e delle reti fognarie a servizio, si ritiene indispensabile inserire, nell'atto da rilasciare, le seguenti prescrizioni di tipo gestionale.

1. Con frequenza mensile: verifica delle condizioni di funzionamento degli impianti di trattamento installati.
2. Con frequenza trimestrale: verifica delle condizioni dei pozzetti di prelievo e campionamento e della loro accessibilità; effettuazione dello sfalcio della vegetazione sui recettori degli scarichi per un tratto a monte ed a valle di almeno 30 mt, al fine di poter eseguire una corretta attività di ispezione del corso d'acqua.
3. Con frequenza annuale: ripristino del volume di invaso delle vasche di accumulo e sedimentazione, con asportazione del materiale sedimentato, e pulizia dei disoleatori.
4. Con frequenza annuale: per lo scarico RN dovrà essere eseguito un prelievo di autocontrollo per la determinazione dei parametri COD, BOD5, Azoto Ammoniacale e pH.
5. L'esecuzione di tutti i controlli di cui ai punti precedenti dovrà essere registrata su apposita modulistica, con indicazione della data, del nome dell'incaricato, delle condizioni rilevate, eventuali necessità di intervento e la firma dell'incaricato; tali registrazioni dovranno essere rese disponibili agli organi di controllo.
6. Ogni modificazione che si intenda apportare allo scarico autorizzato o al sistema di

convogliamento delle acque allo scarico, dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ente autorizzatorio per l'eventuale aggiornamento dell'atto autorizzativo.

Distinti saluti.

*Il presente contributo tecnico è stato redatto da Marina Mantovani<sup>1</sup>.*

***L'Incarico di Funzione del Distretto di Pianura-Imola  
dott.ssa Federica Forti***

*(Documento firmato digitalmente)*

---

<sup>1</sup> TDP iscritto all'albo

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Stabilimento CONSORZI AGRARI D'ITALIA SPA**  
**Comune di San Giorgio di Piano (BO), via Centese n. 5/2**

**ALLEGATO C**

**Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006**

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di preparazione del raccolto per mercati primari svolta dalla società Consorzi Agrari d'Italia Spa - in sigla CAI, nello stabilimento posto in comune di San Giorgio di Piano via Centese n° 5/2 secondo le seguenti prescrizioni.

**Prescrizioni**

1. La società Consorzi Agrari d'Italia Spa - in sigla CAI è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E15  
PROVENIENZA: CAPPALABORATORIO

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06 in quanto elencato nella parte I dell'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06 lettera jj).

---

EMISSIONE E16  
PROVENIENZA: ASPIRAZIONE PULITORE VT18 - II PIANO LINEA CEREALI

Portata massima .....	5000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	20 m
Durata massima .....	10 h/g

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana**  
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC [aooobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aooobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

Materiale particellare..... 10 mg/Nm<sup>3</sup>

Impianto di abbattimento: ciclone  
Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

---

EMISSIONE E17  
PROVENIENZA: PULITORE DEL VERDE – IV PIANO LINEA MAIS

Portata massima ..... 12000 Nm<sup>3</sup>/h  
Altezza minima ..... 30 m  
Durata massima ..... 16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare..... 10 mg/Nm<sup>3</sup>

Impianto di abbattimento: ciclone  
Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

---

EMISSIONE E18  
PROVENIENZA: ESSICCATOIO SORGO  
EMISSIONE E19  
PROVENIENZA: ESSICCATOIO MAIS 1  
EMISSIONE E20  
PROVENIENZA: ESSICCATOIO MAIS 2

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 commi 1 del DLgs 152/06, in quanto elencati nella parte I dell'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06 lettera v-bis (*Impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW se alimentati a metano o a gpl o a biogas*) e non vengono utilizzate sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene e di cumulabilità particolarmente elevata.

---

EMISSIONE E21 – E21 BIS  
PROVENIENZA: BUCA

Portata massima ..... 10000 Nm<sup>3</sup>/h  
Altezza ..... 10 m

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana**  
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC [aooobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aooobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

minima .....  
Durata ..... 16 h/g  
massima .....

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale ..... 10 mg/Nm<sup>3</sup>  
particellare.....

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

---

EMISSIONI da E22 a E29  
PROVENIENZA: TORRINI RICAMBIO ARIA HANGAR 1  
EMISSIONI da E30 a E37  
PROVENIENZA: TORRINI RICAMBIO ARIA HANGAR 2  
EMISSIONI da E38 a E43  
PROVENIENZA: RICAMBIO ARIA SILOS INTERNI  
EMISSIONI da E44 a E45  
PROVENIENZA: RICAMBIO ARIA SILOS ESTERNO 1  
EMISSIONI da E46 a E47  
PROVENIENZA: RICAMBIO ARIA SILOS ESTERNO 2  
EMISSIONI da E48 a E49  
PROVENIENZA: RICAMBIO ARIA SILOS ESTERNO 3  
EMISSIONI da E50 a E51  
PROVENIENZA: RICAMBIO ARIA SILOS ESTERNO 4  
EMISSIONI da E52 a E53  
PROVENIENZA: RICAMBIO ARIA SILOS ESTERNO 5  
EMISSIONI da E54 a E55  
PROVENIENZA: RICAMBIO ARIA SILOS ESTERNO 6  
EMISSIONI da E56 a E57  
PROVENIENZA: RICAMBIO ARIA SILOS ESTERNO 7  
EMISSIONI da E58 a E59  
PROVENIENZA: RICAMBIO ARIA SILOS ESTERNO 8

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione

---

EMISSIONE E61  
PROVENIENZA: SFIATO PRELEVA CAMPIONI

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi del comma 1, art 272 del DLgs 152/06 in quanto elencato al punto jj) della Parte I, allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06.

## EMISSIONE E62

PROVENIENZA: GENERATORE DI EMERGENZA A GASOLIO – POT. TERMICA 18,5 KW

Punto di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici che, nello stabilimento, ricadono al punto bb) della Parte I, dell'allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06 e pertanto trattasi di attività in deroga ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante.

---

## EMISSIONE G1

PROVENIENZA: CALDAIA RISCALDAMENTO UFFICI – GASOLIO - 0,078 MW

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

---

### **2. Emissioni in atmosfera diffuse**

Per il contenimento e la mitigazione delle emissioni diffuse da polveri, il gestore di stabilimento dovrà adottare le migliori soluzioni gestionali secondo le tecnologie disponibili e in particolare prevedere la bagnatura delle superfici di transito degli automezzi, la chiusura e la captazione delle linee di trasporto cereali e la chiusura dei portoni dei locali aspirati.

### **3. Camini e loro altezze**

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

### **4. Punti di misura e campionamento**

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana**  
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC [aooobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aooobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APAM).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

#### **Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto**

<b>Condotti circolari</b>		<b>Condotti rettangolari</b>		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

## 5. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

### Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di

	sistema frenante.
--	-------------------

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

## 6. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteria generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O <sub>2</sub> )	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H <sub>2</sub> O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana**  
 via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC [aooobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aooobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae AAEME), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APAM) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

## **7. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati**

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana**  
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC [aooobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aooobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell' Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

## **8. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore**

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APAM, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AAEME) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AAEME) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni

relativamente alle emissioni riattivate;

- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

## **9. Prescrizioni relative a guasti e anomalie**

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità

Competente (Arpae AAEME) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APAM), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

#### **Documentazione di riferimento agli atti di Arpae:**

- Documentazione Tecnica Emissioni delle precedenti AUA agli atti di Arpae (sinadoc n. 22003/2016, così come volturata con sinadoc n. 26888/2021).
- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA (agli atti di Arpae con PG/2025/2341 del 08/01/2025)

-----

Pratica Sinadoc n°2390/2025

Documento redatto in data 03/06/2026

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Stabilimento CONSORZI AGRARI D'ITALIA SPA**  
**Comune di San Giorgio di Piano (BO), via Centese n. 5/2**

**ALLEGATO D**

**Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011**

**1. Esiti della valutazione**

- Vista la “*Valutazione previsionale di impatto acustico*” datata 27/06/2025 presentata dalla società CONSORZI AGRARI D'ITALIA SPA ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 redatta da Tecnico Competente in Acustica per l'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti agricoli svolta nello stabilimento sito in Comune di San Giorgio di Piano, via Centese n. 5/2 situato all'interno del sito produttivo attualmente suddiviso in quattro aziende, già attive e coesistenti (ConSORZI Agrari d'Italia S.p.A., Eurocap Petroli S.p.A., S.I.S. Società Italiana Sementi S.p.A. e Italian Tractor S.r.l.). Secondo quanto dichiarato dalla ditta stessa le attività ubicate nel sito produttivo di via Centese n. 5/2 in Comune di San Giorgio in Piano (BO) sono esistenti ed attive, e la Valutazione presentata ha la funzione di evidenziare l'impatto acustico dell'attività svolte dalla sola Consorzi Agrari d'Italia Spa. .
- Visto il parere acustico favorevole con prescrizioni del SUAP dell'Unione RENO-GALLIERA quale soggetto delegato dal Comune di San Giorgio di Piano con Prot. n. 29204 del 07/05/2026.

**2. Prescrizioni**

- a) Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal SUAP dell'Unione RENO-GALLIERA con parere acustico favorevole Prot. n. 29204 del 07/05/2026 (agli atti di Arpae con PG/2026/84420 del 08/05/2026), acquisito il supporto tecnico di Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Pianura-Imola PG/2025/171139 del 29/09/2025. Tali documenti sono già riportati come parti integranti dell'Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
- b) La società Titolare dello stabilimento, in caso di variazione di impatto acustico rispetto alla situazione valutata nel presente atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
- c) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera b) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

## Documentazione di riferimento agli atti di Arpae:

- Documentazione Tecnica Acustica delle precedenti AUA agli atti di Arpae (sinadoc n. 22003/2016, così come volturata con sinadoc n. 26888/2021)
- Elaborato "Valutazione previsionale di impatto acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 in data 27/06/2025 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società istante relativamente allo stabilimento in oggetto (agli atti di Arpae con PG/2025/134631 del 25/07/2025).

-----

Pratica Sinadoc n. 2390/2025

Documento redatto in data 03/06/2026

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**